



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Tel. 06.32488.514

Fax. 06.32488.451

Mail: giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 5/18

Dec. n. 2/18

Il giorno 9 maggio 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 2 maggio 2018 nei confronti di:

- 1) **SPINA Cristian**, nato a Terni il 7.5.1974 ed ivi residente alla via Bellini n. 24, tesserato 2018 con il M.C. "TUSCIA RACING", con tessera n. 18075115;
- 2) **IAZZETTA Antonio**, nato a Napoli il 27.11.1959 e residente in Ariccia (Rm) alla via della Costa n 4, tesserato 2018 con il M.C. "UFO FRASCATI", con tessera n. 18074675;

- 3) S. M., nato a Terni il 7.11.2001 e residente *omissis* alla via *omissis*, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "TUSCIA RACING", con tessera n. 18082064 e licenza n. N02372;
- 4) S. S., nato a Terni il 7.11.2001 e residente *omissis* alla via *omissis*, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "TUSCIA RACING", con tessera n. 18082063 e licenza n. N02373;
- 5) I. A., nato a Roma il 16.12.2002 e residente *omissis* alla via *omissis*, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "UFO FRASCATI" con tessera n. 18074674 e licenza n° M00048;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 3°, 4° e 5° ex art. 33 R.M.M.) per avere il primo, SPINA Cristian, padre dei piloti S. M. e S. S., in data 25 aprile 2018, presso il crossodromo di Rignano Flaminio (RM), nel corso della manifestazione denominata 4a° prova di Campionato regionale Lazio MX e miniMX, minacciato IAZZETTA Antonio in presenza del DdG con la frase "Iazzetta, hai minacciato mio figlio, ma so dove stai di casa e ti vengo a cercare!", ricevendo dallo IAZZETTA la minaccia "vieni giù che ti stacco la testa!", anch'essa profferita alla presenza del DdG; tale disdicevole condotta tenuta dai due genitori, spalleggiati da accompagnatori e meccanici vari, alla presenza di più minorenni, costringeva gli ufficiali di gara a richiedere l'intervento sul posto dei carabinieri, e determinava altresì l'intervento del medico di gara per curare crisi nervose sopraggiunte dapprima a S. M. e successivamente a SPINA Cristian, che venivano poi trasportati in ospedale a mezzo ambulanza».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 2 maggio 2018 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- ✓ la segnalazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G e G.U.E.;
- ✓ il rapporto del C.d.G.D. CASCIO Maurizio unitamente alle proposte di sanzione;
- ✓ il rapporto del D.d.G CARNEVALI Flavio e la successiva relazione integrativa;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvaleessero della facoltà di far pervenire, entro le ore 14:00 del 7 maggio 2018, eventuali memorie difensive e documenti.

Tutti gli incolpati hanno esercitato detta facoltà entro il termine fissato, attraverso la trasmissione di una memoria difensiva congiunta, inoltrata dal signor Cristian SPINA in data 5.5.2018.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva. Invero, come si è avuto modo di appurare dall'esame degli atti ufficiali della gara LAZMX004, afferente la quarta prova del Campionato Regionale Lazio Mx MiniMx, svoltasi sul crossodromo "Rignano Flaminio", ivi sito, il 25 aprile 2018, e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, gli incolpati Cristian SPINA e Antonio IAZZETTA, quali genitori ed accompagnatori, il primo, dei piloti M.S. e S.S., il secondo, del pilota A.I. anch'essi incolpati - in questa sede - a titolo di responsabilità oggettiva (ai sensi dell'art. 33 R.M.M.), si sono resi protagonisti di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

La responsabilità dei predetti Cristian SPINA e Antonio IAZZETTA risulta, infatti, sufficientemente acclarata dai predetti atti, i quali descrivono con dovizia di

particolari, la dinamica dell'accaduto sul crossodromo "Rignano Flaminio", poi riportata nel capo di incolpazione, connotata da reciproche ingiurie e minacce ed avvenuta, tra l'altro, alla presenza di soggetti minorenni.

Secondo il contenuto degli atti ufficiali di gara, addirittura, nemmeno l'intervento della forza pubblica - immediatamente allertata dal D.d.G.- ha sortito gli effetti auspicati, in quanto, nonostante ciò, gli incolpati citati, hanno perseverato nella loro condotta, profferendosi reciprocamente ulteriori minacce, il tutto a voce alta ed innanzi ad un folto pubblico di spettatori.

Anzi, la incresciosa vicenda pare si sia definitivamente "sedata" soltanto nel momento in cui si è reso necessario l'intervento del medico di gara prima e di un'ambulanza, poi, per il trasporto in ospedale sia del pilota M. S. che del padre di questi, Cristian, colti da malore.

La rappresentazione della vicenda ivi contenuta è, poi, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, confermata anche dalla ulteriore allegazione, anch'essa acquisita agli atti del procedimento, sottoscritta dal D.d.G. Carnevali, il quale ha riferito che, nel corso della diatriba tra gli incolpati Cristian SPINA e Antonio IAZZETTA è riuscito a chiudere la segreteria con dentro gli Spina, e, letteralmente "*evitare il peggio*".

Ebbene, di tali risultanze non è dato dubitare, non solo perché provenienti da soggetti fidefacenti come i funzionari F.M.I. che hanno sottoscritto i relativi atti, ma, soprattutto perché i rapporti ufficiali di gara sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M.. Tra l'altro, quanto si evince dagli atti di cui innanzi non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, né, tanto meno dalle difese approntate dagli incolpati, di cui si dirà appresso.

II. La memoria difensiva trasmessa da tutti gli incolpati si caratterizza, sostanzialmente, in un formale atto di scuse poste dagli stessi nei confronti dei Funzionari F.M.I. presenti all'accaduto, del personale della "Chronomas", nonché dei proprietari dell'impianto di Rignano Flaminio, nel quale i due genitori si dichiarano pentiti per aver posto in essere la condotta che gli viene contestata. Gli stessi, poi, hanno dedotto la estraneità dei piloti M.S. e S.S. e A.I. rispetto a tale condotta,

dichiarando, altresì, di essersi tutti reciprocamente scusati tra loro. Infine, hanno concluso perché il G.S.N. tenesse conto del loro pentimento, così come manifestato.

L'esame del contenuto del predetto atto - a parere di questo G.S.N. - rende, a questo punto, superflua il vaglio della lettera inviata dall'altro incolpato Matteo SPINA il 28.4.2018, acquisita agli atti del fascicolo, nonché delle non dirimenti, ulteriori, "testimonianze", nemmeno sottoscritte, provenienti, tra l'altro, da indirizzi di posta elettronica non verificabili, da soggetti asseritamente presenti ai fatti oggetto del presente procedimento.

III. Ciò posto, questo Giudice ritiene gli incolpati Cristian SPINA, M.S., S.S., Antonio IAZZETTA e A.I., responsabili degli illeciti loro contestati in questa sede, così come sin qui prospettato e sulla scorta delle ulteriori seguenti considerazioni.

È evidente che gli incolpati Cristian SPINA e Antonio IAZZETTA, come detto, e come, del resto, dagli stessi confermato nel corpo della predetta memoria difensiva, si siano resi responsabili delle violazioni al R.d.G. contestategli con il capo di incolpazione. Invero, attraverso la condotta perpetrata il 25 aprile in occasione della manifestazione agonistica citata, gli stessi si sono reciprocamente minacciati, attraverso un lessico per nulla ortodosso, a seguito della gara appena conclusa ed alla quale avevano partecipato i propri figlioli, essi hanno violato l'art. 1 R.d.G., venendo meno agli obblighi di lealtà e rettitudine sportiva che incombono su ogni tesserato.

Parimenti, anche gli altri tre incolpati, M.S., S.S. e A.I., devono essere ritenuti responsabili, ai sensi dell'art. 33 R.M.M. (già 87 R.M.M.), della condotta perpetrata dai rispettivi genitori e subire le conseguenze di essa. Invero, come è noto, di comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare ne rispondono anche coloro che non ne sono direttamente responsabili allorquando le violazioni al Regolamento di Giustizia sono perpetrate dai loro accompagnatori (come nel caso di specie), sostenitori o da soggetti comunque ad essi riferibili. Difatti, l'istituto della responsabilità oggettiva disciplinato dall'art. 33 R.M.M., investe ogni tesserato (e licenziato) per il solo fatto della iscrizione alla manifestazione motociclistica cui lo stesso decide di partecipare, senza esclusioni di sorta. Del resto, il tesserato F.M.I., nel momento in cui sceglie di far parte della Federazione, attraverso il tesseramento,

accetta, inevitabilmente, di osservare lo Statuto, nonché i regolamenti federali (e, quindi, anche il R.M.M.), oltre che i provvedimenti, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nessuno escluso, proprio ai sensi dell'art. 1, comma 1, R.d.G..

IV. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, gli incolpati Cristian SPINA e Antonio IAZZETTA hanno posto in essere una condotta gravemente antisportiva, oltre che rilevante dal punto di vista disciplinare. Tale condotta conduce alla applicazione nei loro confronti di una sanzione che deve essere di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto – comunque – conto della incensuratezza dei suddetti incolpati e dei segni di resipiscenza da questi mostrati a seguito delle contestazioni rivoltegli, ritiene equa nella misura di mesi 6 (sei) di ritiro della tessera federale, ai sensi dell'art. 29 R.d.G. (con fine pena per il 9 novembre 2018). La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dai predetti Cristian SPINA e Antonio IAZZETTA, i quali, incuranti del ruolo genitoriale ricoperto, hanno ritenuto di poter liberamente litigare in occasione di una manifestazione agonistica ufficiale, anche alla presenza di minorenni, per motivi del tutto futili ed inconsistenti.

Nel contempo, ritenuti responsabili gli incolpati M.S., S.S. e A. I. delle condotte perpetrate dai propri genitori, ai sensi dell'art. 33 R.M.M., applica loro la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. nella misura di Euro 500,00, ciascuno con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 120, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G.,

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 15, 29 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 33 R.M.M., dichiara:

- 1) SPINA Cristian, nato a Terni il 7.5.1974 ed ivi residente alla via Bellini n. 24, tesserato 2018 con il M.C. "TUSCIA RACING", con tessera n. 18075115;
- 2) IAZZETTA Antonio, nato il a Napoli 27.11.1959 e residente in Ariccia (Rm) alla via della Costa n. 4, tesserato 2018 con il M.C. "UFO FRASCATI", con tessera n. 18074675;

responsabili dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6 (sei), con fine pena il 9 novembre 2018;

dichiara:


- 3) S. M., nato a Terni il 7.11.2001 e residente *omissis* alla via *omissis*, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "TUSCIA RACING", con tessera n. 18082064 e licenza n. N02372;
- 4) S. S., nato a Terni il 7.11.2001 e residente *omissis* alla via *omissis*, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "TUSCIA RACING", con tessera n. 18082063 e licenza n. N02373;
- 5) I. A., nato a Roma il 16.12.2002 e residente *omissis* alla via *omissis*, tesserato e licenziato 2018 con il M.C. "UFO FRASCATI" con tessera n. 18074674 e licenza n° M00048;

responsabili dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica la sanzione pecuniaria ex art. 24 R.d.G. di Euro 500,00, con l'avvertimento che ove risulterà che tale sanzione non dovesse essere stata onorata entro trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione, la stessa si commuterà automaticamente nella sanzione inibitoria del ritiro della licenza per giorni 120, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 29 R.d.G..

Depositata il 9 maggio 2018

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Spina Cristian;
- Iazzetta Antonio;
- S. M.;
- S. S.;
- I. A.;

- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.